



Camera di Commercio
Cosenza

Servizio Metrologia Legale

“Regolamento per i laboratori che eseguono la
verificazione periodica degli strumenti di misura ai
sensi del D.M. 10/2/2001, con esclusione di quelli
disciplinati dal D.Lgs. 22/2007”

Allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta camerale n. 05 del 12.01.2015

**Regolamento per i laboratori che eseguono la verifica periodica
degli strumenti di misura ai sensi del D.M. 10/12/2001, con esclusione di
quelli disciplinati dal D. Lgs. 22/2007**





Indice

Art. 1	Oggetto	3
Art. 2	Definizioni	3
Art. 3	Norme di riferimento.....	5
Art. 4	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia)	6
Art. 5	Irricevibilità.....	9
Art. 6	Indipendenza del Laboratorio.....	10
Art. 7	Valutazione dei Requisiti.....	11
Art. 8	Termini di Esecuzione della Verifica	11
Art. 9	Attività di Certificazione svolta dal Laboratorio	12
Art. 10	Vigilanza presso la Sede del Laboratorio	13
Art. 11	Vigilanza sugli Strumenti verificati dai Laboratori.....	13
Art. 12	Perdita dei requisiti – Divieto di prosecuzione.....	14
Art. 13	Comunicazioni e Sistema Informativo.....	15
Art. 14	Elezione di Domicilio e Comunicazioni.....	16
Art. 15	Elenco Pubblico dei Laboratori	16
Art. 16	Estensione di Validità'	17
Art. 17	Informativa sul Trattamento dei dati personali	17



ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le condizioni di riconoscimento dei laboratori, aventi sede operativa principale nella provincia di Cosenza, per l'avvio e lo svolgimento della verifica periodica degli strumenti di misura di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001, con esclusione di quelli disciplinati dal D. Lgs. 22/2007.

A tal fine il laboratorio procede, ai sensi dell'art. 5 del DPR 160/2010, all'inoltro della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) alla Camera di Commercio, con le modalità previste al successivo art. 4 di questo regolamento, secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge 241/1990 e successive modifiche. Nel caso in cui sia contestuale alla comunicazione unica, la SCIA è presentata presso il Registro Imprese.

ART. 2 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento si definiscono:

- a) “decreto”, il decreto del Ministero delle Attività Produttive 10 dicembre 2001, recante condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura;
- b) “strumenti”, gli strumenti elencati al punto b) dell'art. 1 del decreto, vale a dire quelli rientranti nelle seguenti categorie:
 - masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna;
 - strumenti per pesare;
 - complessi di misura per carburanti;



- misuratori di volumi di liquidi diversi da carburante e dall'acqua;
 - misuratori massici di gas metano per autotrazione;
 - strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi;
 - strumenti diversi da quelli precedenti secondo l'impiego previsto da apposito provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico;
- c) “verificazione periodica”, la procedura finalizzata alla tutela della fede pubblica, che consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica degli strumenti, nonché l'integrità dei sigilli anche elettronici ed etichette o altri elementi di protezione previsti dalle vigenti normative;
- d) “Camera di Commercio”, la Camera di Commercio di Cosenza;
- e) “sigilli”, le etichette, i punzoni ed altri elementi di protezione anche elettronici apposti:
- dagli ispettori;
 - dai fabbricanti metrici, inclusi quelli che operano in regime di conformità metrologica secondo quanto previsto dal D.M. 179/2000 e di riconoscimento di garanzia della qualità della produzione previsto dal D.Lgs. 29/12/1992 n. 517;
 - dai fabbricanti metrici che si avvalgono della delega all'esecuzione della verifica prima CEE in osservanza alla Direttiva del Ministero dell'Industria 4 maggio 2001;
 - dai riparatori abilitati di cui al R.D. 12/06/1902 n. 226 ed alla successiva circolare ministeriale del 12/08/1954 n. 323236/63;
 - dai laboratori riconosciuti idonei dal già citato Decreto Ministeriale 10 dicembre 2001;
- f) “SCIA”, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche;
- g) “Comunica”: Comunicazione Unica ad un solo destinatario che si fa carico di trasmettere agli altri Enti le informazioni di competenza di ciascuno.



ART. 3 NORME DI RIFERIMENTO

- R.D. 23 agosto 1890, n. 7088 “Approvazione del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991”
- D.M. 28 marzo 2000 n. 179 “Regolamento recante norme di attuazione della L. 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure;
- D.M. 28 marzo 2000, n. 182 “Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di Camere di Commercio
- D.M. 10 dicembre 2001 “Condizioni e modalità di riconoscimento dell’idoneità dei laboratori all’esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura”;
- Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 1296732 del 07/02/2003;
- Direttiva M.A.P. 4 aprile 2003 “Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica periodica degli strumenti di misura”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva M.A.P. 30 luglio 2004 “ Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia, apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verifica periodica”;
- D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
- Norma UNI EN ISO 9000:2005 “Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e terminologie”
- Norma UNI EN ISO 9001:2008 “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti”;
- Norma UNI EN ISO 17025:2005 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura”;



- Norma UNI EN ISO 19011:2012 “Linee guida per audit di sistemi di gestione”;
- Codice di Comportamento della Camera di Commercio di Cosenza, approvato con delibera di Giunta n. 31 dell’11/11/2014.

ART. 4 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

Il laboratorio può avviare le attività dalla data di ricezione della SCIA corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici necessari a consentire le verifiche di competenza della Camera di commercio, purché la segnalazione sia stata trasmessa, con le seguenti modalità:

- Mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento alla Camera di Commercio I.A.A. - Via Calabria, 33 – 87100 COSENZA
con la seguente specificazione obbligatoria nel plico:
SCIA decreto 10/12/2001 – Area 2 - Servizio 6 – Ufficio Metrologia Legale
- Mediante PEC al seguente indirizzo: cciaa@cs.legalmail.camcom.it con la seguente specificazione obbligatoria nell'oggetto della comunicazione:
SCIA decreto 10/12/2001 – Area 2 - Servizio 6 – Ufficio Metrologia Legale
oppure
- Con invio telematico al Registro Imprese della Camera di commercio tramite Comunica, nel caso di contestualità tra la presentazione della SCIA e l’inizio dell’attività.

La presentazione della SCIA può avvenire utilizzando il modello pubblicato sul sito internet unitamente alla documentazione richiesta.

Al ricevimento della SCIA, completa di tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento e meglio specificata nel modulo pubblicato sul sito internet, a pena di irricevibilità, la Camera di



commercio assegna e comunica al laboratorio il numero identificativo da inserire nel logo del sigillo e provvede all'iscrizione nell'elenco dei laboratori che eseguono la verifica periodica pubblicato sul sito internet .

Il numero identificativo è composto da un codice alfanumerico, in cui i primi due caratteri sono le due lettere identificative della sigla della provincia (o dello Stato estero in caso di laboratori aventi sede legale fuori dal territorio nazionale) in cui il laboratorio ha la sua sede operativa.

Alla presentazione della SCIA il laboratorio è tenuto al rimborso dei costi il cui importo è pubblicato sul sito internet.

La SCIA deve contenere i seguenti elementi quali requisiti essenziali stabiliti sia da norme che dal presente Regolamento:

- a) le tipologie degli strumenti di misura per le quali si intende eseguire la verifica periodica, specificando in maniera puntuale le caratteristiche metrologiche atte ad identificarli (categoria, tipologia, classe, portata/carico);
- b) l'elenco degli strumenti e delle apparecchiature di proprietà, o per i quali si ha la disponibilità, idonei all'esecuzione della verifica, dei quali il laboratorio si avvale per l'esecuzione delle prove. Tali strumenti dovranno essere provvisti dell'indicazione delle caratteristiche tecniche, come da modello pubblicato sul sito internet;
- c) la dichiarazione con cui il laboratorio si impegna ad adempiere agli obblighi derivanti dal Decreto Ministeriale 10 dicembre 2001, dalla Direttiva M.A.P. 4 aprile 2003 e dalla Direttiva 30 luglio 2004, come da modello pubblicato sul sito internet;
- d) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con



le relative registrazioni dei risultati, positivi o negativi, redatto come da modello pubblicato sul sito internet;

ed inoltre la seguente documentazione necessaria per la valutazione:

- e) l'elenco del personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali;
- f) la documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti di indipendenza nel caso previsto dall'art. 2 del D.M. 10 dicembre 2001;
- g) Dichiarazione di conoscenza ed accettazione del codice di comportamento della Camera di Commercio di Cosenza;
- h) la documentazione comprovante che il laboratorio opera, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, sulla base di un sistema di garanzia di qualità e con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005);
- i) planimetria in scala adeguata dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;
- j) copia del certificato di accreditamento, a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, effettuata da Accredia o da altro Organismo aderente all'E.A. (European Cooperation for Accreditation) che operi secondo la norma UNI CEI EN ISO /IEC 17011, con specifico riferimento all'attività per la quale viene presentata la SCIA oppure, in alternativa, copia della certificazione del sistema di gestione qualità a fronte della norma UNI EN ISO 9001 effettuata da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 o equivalente, nel quale sia presente l'attività di prova di strumenti di misura;
- l) copia delle impronte dei sigilli (imprese su lamina metallica) e delle etichette autoadesive di cui alla Direttiva M.A.P. del 30 luglio 2004 e del contrassegno di cui



all'allegato II del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000. Tali sigilli devono contenere lo spazio per l'inserimento del numero identificativo assegnato al Laboratorio stesso.

Al ricevimento della SCIA completa di tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento e meglio specificata nel sito camerale, a pena di irricevibilità La Camera di Commercio assegna e comunica al laboratorio il numero identificativo da inserire nel logo del sigillo e, nei successivi 60 gg. accertata la sussistenza dei requisiti, cura la redazione di un apposito elenco, consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica, in cui saranno inclusi i laboratori riconosciuti idonei. Il numero identificativo è composto da un codice alfanumerico, in cui i primi due caratteri sono le due lettere identificative della sigla della provincia in cui il laboratorio ha la sua sede operativa principale.

Alla presentazione della SCIA, il laboratorio è tenuto al pagamento alla Camera di Commercio di una tariffa, relativa agli accertamenti connessi al riconoscimento dell'idoneità dei laboratori, desunta dal D.M. 7 dicembre 2006 e disposta con provvedimento camerale. Il tariffario è pubblicato sul sito Internet istituzionale www.cs.camcom.it.

Decorso i 60 giorni previsti dall'art. 19 della Legge 241/1990 e successive modifiche, il laboratorio è tenuto a comunicare, entro 5 giorni lavorativi, ogni eventuale variazione intervenga rispetto a quanto comunicato, documentato e trasmesso a corredo della SCIA.

Art. 5 CASI DI IRRICEVIBILITÀ

In caso di manifesta irricevibilità della richiesta di riconoscimento per rilevata incompetenza territoriale o per materia o, ancora, per assenza di configurazione della fattispecie per mancanza della SCIA, l'Ente camerale procederà alla conclusione del procedimento, con provvedimento conseguente all'esame dei soli presupposti fondamentali, ai sensi della L. 241/90, art. 2, comma



1, 2^aparte.

ART. 6 INDIPENDENZA DEL LABORATORIO

Il laboratorio deve rispettare le condizioni giuridico - amministrative dell'art. 2 del DM 10/12/2001.

Qualora il laboratorio faccia parte di un'organizzazione più ampia avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la struttura/settore che svolge l'attività di verifica periodica deve essere distinta, autonoma e separata dall'attività di manutenzione e riparazione.

Tali requisiti si intendono soddisfatti se sussistono le seguenti condizioni:

- 1) **la separazione** sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile dell'area/settore di attività di verifica periodica da quella inerente la vendita, la manutenzione e la riparazione degli strumenti metrici, in modo da dimostrare che esse ed il personale sono libere da pressioni indebite, commerciali, finanziarie o di altra natura;
- 2) **la separazione** dei locali adibiti a laboratorio di verifica rispetto a quelli adibiti ad eventuali altre attività incompatibili, come risultante dalla planimetria in scala. Deve altresì rispettare le condizioni tecnico-operative relative al sistema di garanzia della qualità ed alla strumentazione utilizzata, indicate dalla normativa.
- 3) **l'autonomia** sulla base di poteri conferiti al loro responsabile del laboratorio, il quale dovrà essere dotato di completa indipendenza operativa e dipendere direttamente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'azienda;
- 4) **la distinzione** del personale direttivo responsabile del laboratorio da quello impiegato nelle altre attività dell'organizzazione.

La società è responsabile delle attività svolte dal personale, a qualunque titolo incaricato, che agisce per suo conto.



Il rappresentante legale del laboratorio attesta le condizioni e il possesso dei requisiti del personale incaricato. A tal fine compila apposita dichiarazione come da modello pubblicato sul sito internet.

Il personale incaricato della verifica deve rispettare il vincolo del segreto professionale.

ART. 7 VALUTAZIONE DEI REQUISITI

La Camera di Commercio, entro i 60 giorni dal ricevimento della SCIA, effettua le seguenti attività:

- a) valutazione della SCIA e della documentazione allegata;
- b) verifica, presso il laboratorio, della rispondenza tra documentazione prodotta e realtà operativa ed accerta il possesso dei requisiti gestionali e tecnici, di garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico - professionale.

La Camera di Commercio comunica al laboratorio il nome del Responsabile della verifica ed il piano di verifica con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi dalla data fissata per la visita. Il laboratorio, nel giorno comunicato, mette a disposizione dei funzionari ispettivi camerali la documentazione necessaria e presta la massima cooperazione.

La sussistenza o l'assenza dei requisiti e presupposti di legge comporta l'applicazione delle conseguenze previste dalla normativa vigente in ordine alla segnalazione certificata di inizio attività.

ART. 8 TERMINI DI ESECUZIONE DELLA VERIFICA

La verifica periodica degli strumenti di misura è eseguita entro il termine di 60 giorni dalla data di accettazione del servizio da parte del laboratorio.

L'eventuale possibilità di ottenere l'esecuzione delle richieste di verifica periodica, oltre il



termine sopra previsto, deve risultare dalla documentazione che il laboratorio provvederà a presentare e conservare per non incorrere nell'ipotesi di sospensione di cui alla lettera e) dell'art. 11 del presente regolamento.

Qualora l'ipotesi prevista al capoverso precedente assuma la connotazione di abituale prassi del laboratorio, lo stesso incorrerà nella sospensione di cui alla lettera e) dell'art. 12 del presente regolamento

ART. 9 ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE SVOLTA DAL LABORATORIO

Se le prove hanno esito positivo il laboratorio applica, in prossimità della targhetta indicante i dati metrologici, il contrassegno di cui all'allegato 3 del DM n. 182/2000, contenente la propria sigla alfanumerica, ed i propri sigilli, conformi alla Direttiva ministeriale 30/07/2004 in luogo di quelli apposti provvisoriamente dai riparatori; rilascia inoltre all'utente metrico che ha presentato lo strumento una dichiarazione attestante la regolarità dello stesso, ed infine comunica l'esito positivo della verifica alla Camera di Commercio competente per territorio in via informatica tramite “webtelemaco” entro sessanta giorni dalla verifica.

Nel caso in cui il laboratorio riscontri la mancata presenza dei sigilli legali, ha l'obbligo di sospendere la verifica e di comunicarlo alla Camera di Commercio – Servizio Metrico competente ove ha sede l'utente metrico, entro tre giorni lavorativi dall'accertamento. Nel solo caso che la mancanza di sigilli legali sia determinata dalla presenza dei sigilli provvisori a causa di precedenti riparazioni già comunicate alla Camera di commercio, il laboratorio potrà eseguire comunque la verifica periodica.

Ai sensi dell'art. 6 comma 5 della direttiva MAP 30 luglio 2004, se la riparazione di uno strumento di misura è eseguita da un'organizzazione al cui interno esiste un laboratorio riconosciuto idoneo alla verifica periodica, deve essere eseguita dal laboratorio medesimo entro due giorni lavorativi seguenti la riparazione.



In caso di esito negativo della verifica periodica l'operatore non appone alcun contrassegno, ma ha l'obbligo di comunicare tale esito alla Camera di Commercio competente entro i tre giorni successivi.

ART. 10 VIGILANZA PRESSO LA SEDE DEL LABORATORIO

Allo scopo di accertare nel tempo che il laboratorio operi secondo quanto stabilito dal decreto, la Camera di Commercio ha facoltà di esercitare, con frequenza di norma annuale, la vigilanza sul laboratorio.

La Camera di Commercio rilascia al laboratorio interessato, in occasione delle visite ispettive, un rapporto della sorveglianza effettuata.

ART. 11 VIGILANZA SUGLI STRUMENTI VERIFICATI DAI LABORATORI

La vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dai laboratori viene effettuata dalla Camera di commercio competente per territorio e svolta su un campione non inferiore al 5% degli strumenti verificati su base annua.

I mezzi e le risorse necessarie alla verifica sul campo sono messi a disposizione della Camera di Commercio dal laboratorio che ha eseguito la verifica.

La disposizione di cui al precedente capoverso non si applica nel caso in cui il laboratorio abbia comunicato alla Camera di Commercio competente per territorio l'utente presso cui effettuerà la verifica periodica, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi. A tal fine il laboratorio operante nel territorio nazionale comunica alla Camera di Commercio della provincia in cui saranno effettuate le verificazioni il programma settimanale delle verificazioni che intende effettuare, indicando in dettaglio la denominazione dell'utente, data e ora



programmata, tipologia di strumento e ubicazione della verifica. La comunicazione alla Camera di Commercio competente per territorio, da inoltrare mediante PEC , deve pervenire almeno cinque giorni lavorativi prima della settimana in cui si effettueranno le verifiche.

(Comunicazione VIA PEC)

ART. 12 PERDITA DEI REQUISITI – DIVIETO DI PROSECUZIONE

Poiché i requisiti stabiliti sia dalle norme che dal presente Regolamento risultano condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività richiesta con la SCIA, qualora, sulla base degli esiti della vigilanza effettuata dalla Camera di Commercio, siano accertate una o più delle seguenti circostanze:

- a) violazione delle disposizioni previste per il laboratorio dal D.M. del 10 dicembre 2001;
- b) perdita dei requisiti di accreditamento/certificazione e delle condizioni di riconoscimento del laboratorio;
- c) perdita dei requisiti gestionali e tecnici come definiti dai punti 4 e 5 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 – Requisiti generali per la competenza;
- d) accertamento, in sede di vigilanza da parte delle Camere nell’ambito del 5% degli strumenti verificati dai laboratori, di accettazioni o rifiuti indebitamente adottati per una quantità superiore al 5%, su base annua degli strumenti di misura complessivamente verificati;
- e) non rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento e delle norme vigenti in tema di metrologia legale,

la Camera di Commercio, valutate le ragioni del laboratorio, può emettere un provvedimento di sospensione dell’attività da notificare al laboratorio stesso. Il provvedimento deve contenere le motivazioni della decisione assunta, nonché l’indicazione del termine e dell’organo cui deve essere presentato l’eventuale ricorso.

Per l’accertamento della rimozione delle cause della sospensione, la Camera di Commercio



può disporre una verifica, anche documentale, secondo quanto disposto dal provvedimento di sospensione.

La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata e comunque non oltre sei mesi dalla sua notifica, al termine dei quali:

- qualora non sia cessata la causa che l'ha determinata ed in mancanza di una comunicazione del laboratorio al riguardo,
- qualora siano accertate ripetute violazioni delle condizioni indicate nei punti a), b), c), d), e), la Camera di Commercio, sentito il laboratorio, comunica attraverso un provvedimento la perdita dei requisiti ed il divieto di prosecuzione dell'attività con la conseguente rimozione degli effetti dannosi eventualmente prodotti. La Camera di Commercio, conseguentemente, revoca al laboratorio il numero identificativo, precedentemente assegnato ai sensi dell'art. 3 della Direttiva M.A.P. 30 luglio 2004.
- Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività viene comunicato a Unioncamere Italiana, al Ministero dello Sviluppo Economico e alle altre Camere di commercio e pubblicato nel sito internet istituzionale.

ART. 13 COMUNICAZIONI E SISTEMA INFORMATIVO

Qualora gli strumenti risultino fuori del campo degli errori massimi permessi, ovvero presentino difetti tali da pregiudicarne l'affidabilità metrologica, il laboratorio non applica alcun contrassegno e provvede a:

- a. comunicare per iscritto all'utente l'esito negativo della verifica;
- b. comunicare all'utente che lo strumento respinto non può essere utilizzato se non dopo essere stato aggiustato da un riparatore abilitato e dopo che sia stata richiesta una nuova verifica periodica.

Il laboratorio comunica alla Camera interessata i dati delle verificazioni effettuate:



- entro trenta giorni dalla verifica se positiva;
- entro tre giorni lavorativi se la verifica è negativa.

La comunicazione dovrà avvenire solo in modalità telematica tramite il sito web <https://webtelemaco.infocamere.it/>.

In caso di mancata comunicazione delle verifiche effettuate il laboratorio potrà essere oggetto di provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 11 lettera e) del presente regolamento.

ART.14 ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

La Camera di Commercio elegge domicilio presso la propria sede legale come segue:

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Sede: Via Calabria , 33 87100 Cosenza

PEC: cciaa@cs.legalmail.camcom.it

Fax: 0984 815284

Tutti gli avvisi o comunicazioni richiesti dal presente Regolamento devono avvenire in forma scritta.

ART.15 ELENCO PUBBLICO DEI LABORATORI

La Camera di Commercio curerà la redazione di un apposito elenco, consultabile anche al seguente indirizzo Internet: <http://www.cs.camcom.it>, in cui saranno inclusi i laboratori riconosciuti idonei allo svolgimento della verifica periodica, aventi la sede operativa principale nella provincia di Cosenza.

Tale elenco, pubblico, contiene i seguenti dati:

- a) nome, denominazione o ragione sociale del laboratorio
- b) indirizzo completo della sede operativa del laboratorio



- c) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli legali utilizzati
- d) tipi di strumenti per i quali il laboratorio esegue la verifica periodica
- e) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica.

Il laboratorio che intenda cessare l'attività deve comunicarlo per iscritto alla Camera di Commercio che provvederà alla cancellazione da tale elenco.

La cancellazione è altresì prevista a seguito di provvedimento di sospensione dell'attività o di divieto di prosecuzione dell'attività per perdita dei requisiti, come disposto dall'art. 9 del presente Regolamento.

ART.16 ESTENSIONE DI VALIDITA'

Il presente Regolamento si applica anche ai Laboratori già precedentemente accreditati ai sensi del decreto 10 dicembre 2001. A questi non sarà richiesta la presentazione della SCIA.

ART.17 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati al fine di consentire alla Camera di Commercio l'espletamento delle attività necessarie all'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti al laboratorio per l'esecuzione della verifica periodica ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 10 dicembre 2001. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito all'articolo 11 del D.lgs. 196/2003, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza. In particolare, i dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi.

Si fa presente che, nell'ambito dei dati personali forniti per le finalità sopra elencate,



non vengono raccolti e trattati dati aventi natura sensibile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.lgs. 196/2003.

I dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

Il mancato conferimento dei dati non consente l'avvio dell'attività richiesta con la SCIA.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti e/o soggetti pubblici e privati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità indicate dalla normativa vigente in materia. I dati personali che saranno comunicati a cura della Camera di Commercio ai soggetti sopra elencati riguarderanno esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui gli stessi o la comunicazione sono destinati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

In relazione al trattamento dei dati, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio e il responsabile del trattamento è il dirigente dell'area 2 Servizio 6.